SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Clerici Fernando Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agronomo . . . . Pag. 5

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Pacher Flavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

DECRETO 26 settembre 2001.

Modifica del decreto 11 giugno 2001 relativo al riconoscimento alla sig.ra Farfan Loayza Leila Rosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 ottobre 2001.

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti . . . . Pag. 6

DECRETO 17 ottobre 2001.

Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi. Pag. 7

DECRETO 17 ottobre 2001.

Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale . . . . Pag. 9

Ministero della salute

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kalladanthyil Saly Abraham di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Janik Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Alasow Mudey Hawo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Martinez Liliana Iris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Escarate Merino Zully Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Guzman Vilela Patricia Yris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 13

DECRETO 1º ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Reinstadler Tamara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 13

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pannathanam Chacko Marykutty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Emmanuel Susamma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maiong Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 15

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pynadath Chaku Celine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Yordanova Svetla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wodo Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Martin Garcia Anay Lily di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 18

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pyrek Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 18

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Estevez Posada Marta Graciela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Valiyaveettil Bindu Sebastian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Tare Marenglen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Abdulle Hussein Istarlin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 10 ottobre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allurit plus». Pag. 21

DECRETO 10 ottobre 2001.

Revoca della sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citrosil» . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 giugno 2001.

Riparto tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, di lire 150 miliardi nel biennio 2001-2003, per attività formative ed emersione del sommerso. Pag. 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 3 ottobre 2001.

Modifica del decreto di sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso . . . . Pag. 23

DECRETO 9 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti . . . . Pag. 24

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, per complessive L. 79.000.000 (€ 40.800,10) . . . . Pag. 24

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio chimico merceologico di CERT - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologica di Rustigné di Oderzo (Treviso) ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE . . . . Pag. 25

DECRETO 15 ottobre 2001.

Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento . . . . Pag. 26

DECRETO 15 ottobre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», «Val di Nieto» e «Calabria», per la regione Calabria . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

DECRETO RETTORALE 26 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto . . . . Pag. 28

CIRCOLARI

Agenzia delle entrate

CIRCOLARE 28 settembre 2001, n. **82/E.**

Art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche. Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 34

Ministero dell'interno: Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario . . . . Pag. 34

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 19 ottobre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 34

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac». Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac». Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitacalc D» . . . . . . Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lecivit» . . . . Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hermevit» . . . . Pag. 35

Comunicato concernente il decreto del 23 aprile 2001 di regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vaniqa» . . . . Pag. 36

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac». Pag. 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actonel». Pag. 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avestra». Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optinate». Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortipan». Pag. 37

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polyglobin 5%». Pag. 37

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxiten». Pag. 37

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili» . . . . Pag. 38

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitikon». Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef» . . . . Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil» . . . . Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teril». . . . . Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil» . . . . Pag. 39

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Approvazione della delibera adottata in data 27 giugno 2001 dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti . . . . Pag. 39

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Modifica dell'art. 2 dello statuto del Consorzio per la facoltà di farmacia, in Milano . . . . Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Clerici Fernando Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agronomo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Clerici Fernando Josè, nato a Ramos Mejia (Argentina) il 1° agosto 1944, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di «Ingeniero agronomo» di cui è in possesso dall'ottobre 1980, come attestato dal certificato di iscrizione al «Consejo profesional de ingenieria agronomica» di Buenos Aires (Argentina);

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «ingenieria agronomica» nel 1980 presso la «Universidad de Moron - Facultad de agronomia» di Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di agronomo;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di agronomo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Rieti in data 26 giugno 1997 e valido fino al 5 dicembre 2002, per motivi familiari;

Decreta:

Al sig. Clerici Fernando Josè, nato a Ramos Mejia (Argentina) il 1° agosto 1944, cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli agronomi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 25 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A11368

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Pacher Flavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata, minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Pacher Flavio, nato il 21 dicembre 1965 a Salon de le Provence (Francia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale francese ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli accademici: 1) diplome ingeniorat physique del'habitat, conseguito presso l'Università Paul Sabatier Toulouse III nel 1988; 2) diplome d'etudes approfondies: Energetique conseguito nel 1989, presso l'Università di Nizza;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del sig. Pacher risulta essere completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Pacher Flavio, nato il 21 dicembre 1965 a Salon de le Provence (Francia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale «ingénieur physique de l'habitat», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A11349

DECRETO 26 settembre 2001.

Modifica del decreto 11 giugno 2001 relativo al riconoscimento alla sig.ra Farfan Loayza Leila Rosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto datato 11 giugno 2001 con il quale si riconosceva il titolo di «contador pùblico» conseguito in Perù da Farfan Loayza Leila Rosa, cittadina peruviana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto che il decreto dell'Università degli studi di Torino con cui il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Farfan Loayza in Perù è stato dichiarato equipollente alla laurea italiana in economia e commercio, è stato rilasciato in data 7 settembre 1999 invece che in data 1° marzo 1995;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Farfan Loayza Leila Rosa in data 17 settembre 2001;

Decreta:

Il decreto datato 11 giugno 2001 con il quale si riconosceva il titolo di «contador pùblico», conseguito da Farfan Loayza Leila Rosa in Perù, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti, è modificato come segue: la frase «Visto il decreto rilasciato dall'Università degli studi di Torino in data 7 settembre 1999 ...» e sostituita dalla seguente frase: «Visto il decreto rilasciato dall'Università degli studi di Torino in data 1° marzo 1995 ...».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'11 giugno 2001.

Roma, 26 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A11348

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2001.

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante «Sostituzione del Ribor con l'euribor quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, recante «Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati:

al 4,65 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 5,00 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

al 5,25 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per il finanziamento delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo

sostenibile del territorio di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.

Quota con diritto di estinzione anticipata	Durata del mutuo		
	10 anni	15 anni	20 anni
	Maggiorazioni	Maggiorazioni	Maggiorazioni
40 %	0,13	0,15	0,16
60 %	0,19	0,22	0,23
80 %	0,25	0,29	0,31

01A11479

DECRETO 17 ottobre 2001.

Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

Capo primo

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE «A3» DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A3».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A2», istituita con decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica - parte prima, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A3» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A3» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A3» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.

Capo secondo

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE «AA3» DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «AA3».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «AA2», istituita con decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - parte seconda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001.

Art. 6.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «AA3» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «AA3» sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie «AA3» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie «A3», applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A3».

	Saggio di interesse lordo
1° anno	3,25%
2° anno	3,50%
3° anno	4,00%
4° anno	4,00%
5° anno	4,00%
6° anno	4,75%
7° anno	4,75%
8° anno	4,75%
9° anno	4,75%
10° anno	5,50%
11° anno	5,50%
12° anno	5,50%
13° anno	5,50%
14° anno	5,50%
15° anno	6,25%
16° anno	6,25%
17° anno	6,25%
18° anno	6,25%
19° anno	6,25%
20° anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

01A11480

DECRETO 17 ottobre 2001.

Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro che le condizioni dei libretti di risparmio postale sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto 18 settembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti postali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2000;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Tassi di interesse sui libretti di risparmio

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 3 per cento lordo in ragione d'anno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11481

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kalladanthyil Saly Abraham di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kalladanthyil Saly Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1987 presso la Charitas school of Nursing di Kottayam (Kerala - India) dalla sig.ra Kalladanthyil Saly Abraham nata a Neendoor (India) il giorno 13 marzo 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kalladanthyil Saly Abraham è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11350

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Janik Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Janik Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarka» conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Janik Anna nata a Wroslaw (Polonia) il giorno 22 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Janik Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11370

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Alasow Mudey Hawo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alasow Mudey Hawo ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere rilasciato in Somalia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» rilasciato nell'anno 1981 dal Ministero della sanità della Repubblica democratica Somala di Mogadiscio dalla sig.ra Alasow Mudey Hawo nata a Mogadiscio (Somalia) il giorno 1° gennaio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Alasow Mudey Hawo è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11371

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Martinez Liliana Iris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Martinez Liliana Iris ha chiesto il riconoscimento di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Sanchez Martinez Liliana Iris nata a Ansash (Perù) il giorno 11 ottobre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sanchez Martinez Liliana Iris è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11372

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Escarate Merino Zully Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Escarate Merino Zully Roxana ha chiesto il riconoscimento di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Escarate Merino Zully Roxana nata a Lima (Perù) il giorno 1° marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Escarate Merino Zully Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11373

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Guzman Vilela Patricia Yris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guzman Vilela Patricia Yris ha chiesto il riconoscimento di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Nacional Federico Vollareal di Lima (Perù) dalla sig.ra Guzman Vilela Patricia Yris nata a Lima (Perù) il giorno 17 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Guzman Vilela Patricia Yris è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dei collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11374

DECRETO 1° ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Reinstadler Tamara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista istanza con la quale la sig.ra Reinstadler Tamara, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio Kinderkrankenschwester rilasciato in Germania il 1° aprile 2001 dal Land Baden-Württemberg della Germania al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Attesa la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, concernente le «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» e in particolare l'art. 4, comma 1 che ha reso i diplomi con-

seguiti in base alla pregressa normativa equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Rilevata la corrispondenza dell'attività prevista da detto titolo comunitario con quella prevista dall'infermiere pediatrico in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» rilasciato in Germania il 1° aprile 2001, dal Land Baden-Württemberg della Germania alla sig.ra Reinstadler Tamara, nata a Silandro il 15 ottobre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11375

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pannathanam Chacko Marykutty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pannathanam Chacko Marykutty, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse and midwifery conseguito nell'anno 1991 presso la scuola professionale infermieristica «Rapsbun» di Shillong (India) dalla sig.ra Pannathanam Chacko Marykutty, nata a Pannimattom (India) il giorno 12 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pannathanam Chacko Marykutty è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11303

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Emmanuel Susamma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Emmanuel Susamma, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse and midwifery conseguito nell'anno 1989 presso la scuola professionale infermieristica «Rapsbun» di Shillong (India) dalla sig.ra Emmanuel Susamma, nata a Kothanallor (India) il giorno 15 luglio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Emmanuel Susamma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11304

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maiong Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con quale la sig.ra Maiong Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse and midwifery conseguito nell'anno 1983 presso la scuola professionale infermieristica «Rapsbun» di Shillong (India) dalla sig.ra Maiong Veronica, nata a Nong Poh Meghalaya (India) il giorno 21 ottobre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maiong Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11305

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pynadath Chaku Celine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pynadath Chaku Celine, ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery conseguito nell'anno 1988 presso il San Joe Hospital di Perumbavoor (India) dalla sig.ra Pynadath Chaku Celine, nata a Edakunnu Kerala (India) il giorno 25 novembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pynadath Chaku Celine, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11306

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Yordanova Svetla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Yordanova Svetla, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto semisuperiore di medicina di Vratza (Bulgaria) dalla sig.ra Yordanova Svetla, nata a Mramoren (Bulgaria) il giorno 15 marzo 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Yordanova Svetla è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11307

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wodo Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wodo Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarka» conseguito nell'anno 1988 presso la scuola medica di Piotrkow Tryb (Polonia) dalla Sig.ra Wodo Dorota, nata a Borzecin (Polonia) il giorno 18 aprile 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wodo Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1993, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11308

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Martin Garcia Anay Lily di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Martin Garcia Anay Lily ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di «Tecnica en enfermeria» conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto politecnico della sanità di Sancti Spiritus (Cuba) dalla sig.ra Martin Garcia Anay Lily, nata a Sancti Spiritus (Cuba) il giorno 2 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Martin Garcia Anay Lily è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11309

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pyrek Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pyrek Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso il liceo medico di Myslowice (Polonia) dalla sig.ra Pyrek Beata, nata a Oswiecim (Polonia) il giorno 27 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pyrek Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11310

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Estevez Posada Marta Graciela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Estevez Posada Marta Graciela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in El Salvador ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1983 presso la Escuela nacional de enfermeria di San Salvador dalla sig.ra Estevez Posada Marta Graciela, nata a Metapan (El Salvador) il giorno 20 aprile 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Estevez Posada Marta Graciela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11311

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Valiyaveettil Bindu Sebastian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valiyaveettil Bindu Sebastian ha chiesto il riconoscimento del titolo di General nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General nursing and midwifery conseguito nell'anno 1995 presso la School of nursing, I.H.M. hospital di Bharananganam - Kerala (India) dalla sig.ra Valiyaveettil Bindu Sebastian, nata a Aruvithura - Kerala (India) il giorno 4 aprile 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valiyaveettil Bindu Sebastian è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11312

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Tare Marenglen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tare Marenglen ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Tare Marenglen, nato a Tirana (Albania) il giorno 24 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tare Marenglen è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11325

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Abdulle Hussein Istarlin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abdulle Hussein Istarlin a chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere rilasciato in Somalia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nell'anno 1981 dal Ministero della sanità della Repubblica Democratica Somala di Mogadiscio alla sig.ra Abdulle Hussein Istarlin, nata a Mogadiscio (Somalia) il giorno 1° gennaio 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Abdulle Hussein Istarlin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11329

DECRETO 10 ottobre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allurit plus».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come costituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, comma 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 settembre 2001 dalla ditta Aventis Pharma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui titolare la ditta Aventis Pharma S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ALLURIT PLUS: 30 bustine granulato effervescente 300 mg, A.I.C. n. 022051039.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11362

DECRETO 10 ottobre 2001.

Revoca della sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citrosil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta società Italo-Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicite nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CITROSIL: «Sapoplus» soluzione flacone 250 g, A.I.C. n. 032781039.

Ditta società Italo-Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11363

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2001.

Riparto tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, di lire 150 miliardi nel biennio 2001-2003, per attività formative ed emersione del sommerso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Vista la delibera del C.I.P.E. n. 138 del 21 dicembre 2000, modificata dalla delibera C.I.P.E. n. 48 del 4 aprile 2001 in corso di registrazione alla Corte dei conti, recante il «Riparto delle risorse aree depresse per il triennio 2001-2003» di lire 180 miliardi per attività formativa ed emersione del sommerso, di cui 20 miliardi per I.G. Students;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 2001, in particolare riguardo al progetto di mobilità territoriale Nord-Sud;

Vista la nota di protocollo n. 5451 del 10 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale n. 0023027 del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica — inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione — relativo all'assegnazione in termini di competenza e di cassa di lire 65 miliardi (di cui 20 miliardi già destinati dalla predetta delibera per il programma I.G. Students) sul capitolo 7670 denominato Fondo per l'occupazione per l'esercizio finanziario 2001;

Considerato che per il triennio 2001-2003 la citata delibera assegna al predetto Fondo 60 miliardi nel 2002 e 55 miliardi nel 2003 oltre ai 65 miliardi già assegnati nel 2001;

Considerato che occorre ripartire tali risorse privilegiando l'efficienza e la rapidità nell'utilizzo, la concentrazione rispetto agli obiettivi;

Considerata altresì l'opportunità di procedere a un riparto delle risorse complessivamente assegnate dalla delibera C.I.P.E. sopra citata nel triennio 2001-2003 ed impegnare le risorse per l'anno 2001;

Considerata inoltre la necessità di utilizzare tali limitate e definite risorse per integrare e supportare molteplici interventi in corso o programmati e già finanziati sui medesimi obiettivi;

Considerato che la normativa (legge quadro n. 845/1978, e leggi successive) affida alle regioni competenze in materia di formazione e che il decreto legislativo n. 469/1997 (in attuazione dell'art. 1 della legge di delega n. 59/1997), conferisce alle medesime funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro e, in particolare, la programmazione ed il coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

Considerata la necessità di coinvolgere tutte le regioni interessate e di garantire contestualmente l'effettivo utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi definiti in tempi certi;

Ritenuto che le politiche regionali di sostegno allo sviluppo dell'occupazione ricomprendono tutte le misure volte a favorire l'emersione del lavoro sommerso, a sostenere i lavoratori occupati nel sommerso sia pure in via concorrenziale, con l'attività svolta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia;

Ritenuto di dover concentrare per la particolare situazione di emergenza le risorse disponibili di cui alla citata delibera per favorire le attività formative e l'emersione del lavoro sommerso nelle aree depresse ricomprese nei territori di cui all'obiettivo 1 Reg. CEE n. 2052/88, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dovere attribuire le risorse di cui alla delibera sopra richiamata, in base ad un criterio di positiva premialità concorrenziale, sulla base di programmi effettivamente realizzati e di spese già sostenute;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all'impegno di spesa dei 65 miliardi assegnati nel corrente esercizio finanziario al Fondo per l'occupazione, nonché alla ripartizione dell'intera assegnazione triennale nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia ed efficienza ed, in particolare, in funzione della rapidità della spesa in relazione agli interventi programmati;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto esposto nelle premesse, delle risorse pari a lire 180 miliardi di cui alla delibera C.I.P.E. n. 138 del 21 dicembre 2000, come successivamente modificato, sono assegnati 20 miliardi a I.G. Students per il corrente esercizio finanziario, ulteriori 10 miliardi al progetto di mobilità territoriale Nord-Sud che si ritiene di finanziare interamente per il corrente esercizio.

Art. 2.

È impegnata la somma di lire 65 miliardi per le finalità previste dalla delibera C.I.P.E., n. 138 del 21 dicembre 2000, e successiva modifica, a favore delle regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per attività formative e di emersione del sommerso, nonché a favore dell'imziativa I.G. Students e del progetto di mobilità territoriale Nord-Sud.

Detta spesa graverà sul capitolo 7670 della U.P.B. 7.2.1.3. del CDR Impiego per il corrente esercizio finanziario (P.G. 04).

Art. 3.

Ai sensi della C.I.P.E. n. 138 del 21 dicembre 2000, come successivamente modificata, è trasferita la somma di lire 150 miliardi alle regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia in quote uguali pari a 25 miliardi ciascuna.

Art. 4.

Il trasferimento delle risorse è subordinato: *a)* alla proposizione di apposita domanda da parte delle regioni interessate entro il termine di mesi sei a far data dal presente decreto; *b)* alla rendicontazione e documentazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute entro il termine di mesi dodici dal presente decreto.

Qualora non pervengano domande da parte di alcune regioni, ovvero queste non siano debitamente rendicontate, si provvederà a una redistribuzione delle risorse tra quelle regioni che, avendo completamente utilizzato le risorse ad esse assegnate, presentino domanda di ulteriore assegnazione dei residui.

Art. 5.

Detto finanziamento verrà erogato a ciascuna regione sul c/c infruttifero intestato alle medesime istituito presso la tesoreria centrale, nel corso del triennio 2001-2003, e quale rimborso di spese già sostenute e rendicontate dalle regioni per progetti già avviati o in fase di avviamento, in materia di formazione o/e di emersione del lavoro sommerso.

Le risorse pari a lire 150 miliardi, di cui all' art. 3 del presente decreto, ripartite nel triennio 2001-2003, sono sottoposte al meccanismo di premialità, con conseguente riassegnazione delle risorse annualmente assegnate e non utilizzate.

Art. 6.

Le risorse disponibili a favore delle regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all'art. 2 del presente decreto ammontano a lire 35 miliardi per il corrente esercizio finanziario da ripartirsi in misura eguale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inoltrato all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale: CARLÀ

01A11431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 ottobre 2001.

Modifica del decreto di sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il decreto direttoriale n 659 del 17 dicembre 1997 di ricostituzione del Comitato provinciale Istituto nazionale della previdenza sociale di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 660 del 17 dicembre 1997 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Treviso di cui al nono comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 687 del 24 settembre 1998 con il quale il sig. Binotto Valter, già membro della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, veniva nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in sostituzione del sig. Orfeo Antonello;

Vista la nota datata 30 agosto 2001 con la quale il sig. Binotto Valter rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 3 agosto 2001, con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Treviso ha designato il sig. Bonet Oriano quale membro del comitato provinciale dell'I.N.P.S. in sostituzione del sig. Binotto Valter dimissionario;

A modifica del precedente decreto direttoriale n. 785 del 24 settembre 2001;

Decreta:

Il sig. Bonet Oriano viene nominato membro del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in sostituzione del sig. Binotto Valter, dimissionario.

Treviso, 3 ottobre 2001

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

01A11391

DECRETO 9 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 relativo alla istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti;

Visto il decreto n. 13/1998 dell'8 luglio 1998 del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rieti relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti;

Vista la nota del 7 agosto 2001 con la quale l'UGL - Unione territoriale del lavoro di Rieti, ha comunicato la revoca del sig. Santoprete Marcello quale membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti;

Vista la nota del 27 settembre 2001 della UGL - Unione territoriale del lavoro di Rieti, con la quale viene designato quale rappresentante in seno al suddetto comitato il sig. De Santis Eugenio, nato a Rieti il 10 novembre 1929 ed ivi residente in via Morro n. 53;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La nomina del sig. De Santis Eugenio in qualità di componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Santoprete Marcello.

Rieti, 9 ottobre 2001

Il direttore provinciale: SALTARELLI

01E11390

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, per complessive L. 79.000.000 (€ 40.800,10).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 3 ottobre 2000, con particolare riferimento al progetto S185-P, presentato dalla società Sitep Italia S.p.a., per il quale il comitato ha espresso parere favorevole;

Vista la disponibilità del capitolo 7365;

Considerato che per il predetto progetto è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SITEP ITALIA S.P.A. - S. Stefano di Magra (La Spezia), (classificata piccola/media impresa);

progetto: S185-P;

titolo del progetto: sistema modulare per raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 186.940.000 di cui:

in zona non eleggibile - L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* - L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* - L. 186.940.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* - L. 0;

entità delle spese ammissibili; L. 186.940.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 0 per ricerca industriale e L. 186.940.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa, L. 79.000.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 79.000.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,00%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,47%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 aprile 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 79.000.000 (€ 40.800,10) di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, PG02 anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11099

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio chimico merceologico di CERT - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologica di Rustigné di Oderzo (Treviso) ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 29 ottobre 1992, protocollo n. 015393/A-65553, con il quale il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria ed artigianato di Treviso è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio chimico merceologico di CERT - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologica, ubicato in Rustigné di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 34, nella persona del responsabile ing. Stefano Zambon, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;

ceneri;

densità relativa a 20º C;

estratto secco netto;

estratto secco totale;

titolo alcolimetrico volumico;

zuccheri riduttori.

01A11369

DECRETO 15 ottobre 2001.

Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V punto E del Regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento — Assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione — ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2001/2002, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V punto E del regolamento CE n. 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del

28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il registro n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2001/2002 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A11360

DECRETO 15 ottobre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», «Val di Nieto» e «Calabria», per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il Regolamento della Commissione (CE) n. 1622/00 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», «Val di Nieto» e «Calabria»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria per i seguenti vini ad indicazione geografica tipica: «Lipuda», «Val di Nieto» e «Calabria».

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A11361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 4 aprile 2001;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 settembre 2001, protocollo n. 2289, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare in ordine alle proposte di modifiche statutarie;

Decreta

di modificare ed integrare lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele come segue:

Art. 1.

1.1 È istituita la Libera Università Vita-Salute San Raffaele, di seguito denominata Università, con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58.

Obiettivo principale di tale Università è la incentivazione alla conoscenza dell'uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.

Art. 2.

2.1 L'Università è promossa e sostenuta dalla Associazione «Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina n. 46, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962 e dalla Fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina n. 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, che ne costituiscono la dotazione patrimoniale.

Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

2.2 Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.

2.3 L'Università è autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente Statuto e nel rispetto dei princìpi di cui alle leggi n. 168/1989, n. 341/1990, e successive modifiche ed integrazioni e decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.

2.4 Per realizzare i propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

2.5 È negli obiettivi dell'Università attivare le facoltà secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.

Art. 3.

3.1 Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato operativo;

d) il collegio dei revisori;

e) il nucleo di valutazione interno;

f) il rettore;

g) il senato accademico;

h) i presidi di facoltà;

i) i consigli di facoltà;

j) i consigli di corso di studio.

3.2 Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 4.

4.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di nove così individuati:

a) presidente dell'associazione «Monte Tabor» o suo delegato;

b) un rappresentante designato dall'associazione «Monte Tabor»;

c) presidente della Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato;

d) fino a tre rappresentanti preferibilmente della comunità finanziaria e/o industriale, designati dalla Fondazione centro S. Raffaele del Monte Tabor;

e) rettore;

f) un membro designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'università;

g) un membro designato dagli enti sostenitori.

4.2 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'associazione «Monte Tabor», il Presidente del consiglio di amministrazione dell'università e, su designazione di questi, il vice presidente ed il segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del consiglio.

4.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste nel presente statuto.

4.4 Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione anche il direttore amministrativo con voto consultivo.

Art. 5.

5.1 Il consiglio di amministrazione è il massimo organo di governo dell'università.

5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare, su proposta del presidente dell'Associazione Monte Tabor, il rettore;

e) nominare i presidi delle facoltà su proposta dei consigli di ciascuna facoltà nonché i presidenti dei consigli di corso di laurea o di diploma su proposta dei rispettivi consigli;

f) deliberare in ordine al regolamento didattico di ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509/1999, proposti dalle facoltà e dal senato accademico;

g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

l) deliberare, sentite le facoltà interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;

m) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

n) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

o) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento;

p) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;

q) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

r) nominare membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

s) nominare due membri del comitato operativo.

5.3 Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

5.4 Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

6.1 Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

f) convoca e presiede le adunanze del comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato.

Art. 7.

7.1 Il comitato operativo è emanazione del consiglio di amministrazione ed è composto dal presidente del consiglio di amministrazione o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e da altri due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione.

Il comitato operativo è presieduto dal Presidente o suo delegato.

7.2 Il consiglio di amministrazione potrà delegare al comitato operativo i seguenti poteri:

a) deliberare in ordine al regolamento didattico di ateneo, agli ordinamenti didattici di corso di studio, nonché in ordine al regolamento didattico di corso di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509/1999;

b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

c) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

d) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

e) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

f) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché ogni altra competenza che potrà essere delegata dal consiglio di amministrazione nei limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti.

Il comitato operativo nomina il segretario che può essere scelto anche al di fuori del comitato stesso.

Art. 8.

8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Uno dei revisori che assumerà il ruolo di presidente del collegio è nominato dall'associazione Monte Tabor mentre gli altri due sono nominati dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor.

Art. 9.

9.1 L'Università Vita-Salute S. Raffaele adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento che sarà adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 10.

10.1 Il rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.

10.2 Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.

10.3 Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

10.4 Il rettore può designare tra i professori ordinari dell'università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 11.

11.1 Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi delle facoltà attivate;

c) dai presidenti dei corsi di laurea;

d) dal direttore amministrativo che funge da segretario.

11.2 L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'università.

11.3 Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.

Art. 12.

12.1 I presidi di facoltà sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'università; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

12.2 I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla facoltà.

Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.

Art. 13.

13.1 Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

13.2 Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresì due studenti in corso, designati secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.

13.3 In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il preside ha facoltà di allargare la partecipazione al consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.

13.4 Il consiglio di facoltà esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

13.5 Spetta in particolare al consiglio di facoltà:

a) proporre al consiglio di amministrazione la copertura delle cattedre attraverso la chiamata di docenti di ruolo, nonché l'affidamento degli insegnamenti mediante supplenze o contratti e proporre la nomina di ricercatori;

b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facoltà;

d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto n. 509/1999.

13.6 Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facoltà.

13.7 Al consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 14.

14.1 Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'università, per ogni singola facoltà, può rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle università;

f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università Vita-Salute S. Raffaele può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

15.1 L'università istituisce e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.

15.2 L'università favorisce anche attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

15.3 L'università promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 16.

16.1 L'università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi, può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine può provvedere a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 17.

17.1 Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 11 del decreto n. 509/1999, sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo dell'università e dai regolamenti didattici di corso di studio di cui all'art. 12 del decreto n. 509/1999.

17.2 Il regolamento didattico di ateneo, gli ordinamenti didattici di corsi di studio e i regolamenti didat-

tici di corsi di studio sono deliberati, su proposta del senato accademico e dei consigli di facoltà, dal consiglio di amministrazione dell'università, secondo le modalità della legge vigente.

17.3 Il consiglio di amministrazione, in relazione alla compatibilità economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.

Art. 18.

18.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

18.2 Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

18.3 Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla università Vita-Salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 19.

19.1 I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

19.2 L'attività di ricerca, che trova nell'università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 20.

20.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a mesi 24, le funzioni del consiglio di amministrazione sono svolte da un comitato costituito dai presidenti degli enti promotori indicati all'art. 2 e da due rappresentanti designati da ciascuno di essi.

20.2 Nel caso di attivazione di una nuova facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

20.3 In sede di prima applicazione, le funzioni di rettore vengono assunte dal presidente della Fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor».

Art. 21.

21.1 Tutta l'attività amministrativa e contabile, nonché i servizi di segreteria, sono di competenza del direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

22.1 Qualora la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione all'associazione «Monte Tabor».

Art. 23.

23.1 Il presente statuto entrerà in vigore, previa approvazione da parte degli organi competenti delle modifiche al regolamento didattico di Ateneo di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, alla data di emanazione del decreto rettorale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 26 settembre 2001

Il rettore: VERZÉ

01A11347

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 28 settembre 2001 n. **82/E.**

Art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche.

Alle Direzioni regionali

Agli uffici locali

Agli Uffici IVA

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agro-alimentari e dei servizi. Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore - Div. ex VIII - Enti pubblici

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale

Al Comando generale della Guardia di finanza - III reparto operazioni - Ufficio fiscalità

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle Entrate

All'UNIRE

Al CONI

Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI servizi S.r.l.

Alla SPATI S.r.l.

Alla TOTO 2000 S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.I.

Alla Federippodromi

Alla SOGEI S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori

Alla SAGI Sport

Al SICS

Come è noto, con circolare n. 62/E, emanata da questa Agenzia in data 21 giugno 2001, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro il quale possono essere annullate le scommesse sugli esiti delle corse dei cavalli e degli eventi sportivi.

Si è avuto modo di constatare, a seguito delle segnalazioni del totalizzatore nazionale gestito dall'anagrafe tributaria e della commissione di vigilanza e controllo sulla regolarità delle gare e del gioco relativi alle corse dei cavalli, che si verifica in modo frequente il fenomeno dell'annullamento delle scommesse entro i due minuti successivi all'emissione delle ricevute di gioco e dell'immediata ripetizione dello stesso tipo di scommesse e per lo stesso importo. Tali scommesse vengono poi definitivamente annullate nell'imminenza della partenza delle corse con conseguente alterazione delle quote del totalizzatore.

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, secondo la quale «All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello», prevede la sostituzione della ricevuta della giocata solamente nell'ipotesi di difformità della stessa dal pronostico formulato dallo scommettitore, ma non consente l'emissione reiterata di ricevute identiche per tipo di scommessa, pronostico e importo scommesso.

Ad analoga conclusione si perviene nel campo delle scommesse sportive in forza del disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 10 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 che consentono l'annullamento della scommessa solamente in caso difformità degli estremi della ricevuta rispetto a quanto richiesto, di mancanza dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso e di illeggibilità della ricevuta stessa.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore: ROMANO

01A11302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 settembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ignazio Caramanna, console onorario di Spagna a Palermo.

01A11387

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

La commissione straordinaria di Cirò (Crotone) con deliberazione n. 21/2001 del 21 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2001 il dott. Stefano Antonio Di Bartolo è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

01A11388

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9009
Yen giapponese	109,10
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,62490
Corona svedese	9,4715
Franco svizzero	1,4777
Corona islandese	92,65
Corona norvegese	7,9690
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57442
Corona ceca	33,493
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,25
Litas lituano	3,6027
Lat lettone	0,5592
Lira maltese	0,4042
Zloty polacco	3,7068
Leu romeno	27775
Tallero sloveno	220,2675
Corona slovacca	43,693
Lira turca	1481000
Dollaro australiano	1,7793
Dollaro canadese	1,4204
Dollaro di Hong Kong	7,0270
Dollaro neozelandese	2,1665
Dollaro di Singapore	1,6417
Won sudcoreano	1170,72
Rand sudafricano	8,3360

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11571

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento U.A.C./II/895 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126019/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126021/M;

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126033/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126045/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 per includere un'avvertenza relativa al tiomersale presente in tracce non dosabili.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac»

Estratto provvedimento U.A.C./II/896 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 034127011/M;

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 034127023/M;

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 034127035/M;

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 034127047/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 per includere un'avvertenza riguardo il tiomersale presente in tracce non dosabili.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11321

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitacalc D»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 603 del 2 agosto 2001

Specialità medicinale: VITACALC D.

Titolare A.I.C.: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 - 82049 Grosshesselohe Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035278011/M (in base 10), 11NM5V (in base 32);

2×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035278023/M (in base 10), 11NM67 (in base 32);

3×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035278035/M (in base 10), 11NM6M (in base 32);

5×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035278047/M (in base 10), 11NM6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg (pari a 600 mg o 15 mmoli di calcio), colecalciferolo (vitamina D3) 10 mcg (pari a 400 UI di vitamina D3);

eccipienti: acido citrico anidro, acido malico, sodio idrogeno carbonato, sodio ciclamato, aroma limone (contenente olio di limone, mannitolo, sorbitolo, destrina, D-glucono-1,5-lattone, acacia), sodio carbonato, maltodestrine, saccarina sodica, saccarosio, gelatina, amido di mais, olio di soia parzialmente idrogenato, alfa tocoferolo.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione: Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller Ring 52, 82515 Wolfratshausen, Germania.

Indicazioni terapeutiche: correzione di carenze combinate di vitamina D3 e calcio. Integrazione di vitamina D3 e calcio come complemento a trattamento specifico per l'osteoporosi in pazienti in cui siano state diagnosticate carenze congiunte di calcio e vitamina D o ad alto rischio di tali carenze.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11323

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lecivit»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 604 del 2 agosto 2001

Specialità medicinale: LECIVIT.

Titolare A.I.C.: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 - 82049 Grosshesselohe Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993.

20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035279013/M (in base 10), 11NN55 (in base 32);

2×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035279025/M (in base 10), 11NN5K (in base 32);

3×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035279037/M (in base 10), 11NN5X (in base 32);

5×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035279049/M (in base 10), 11NN69 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg (pari a 600 mg o 15 mmoli di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 10 mcg (pari a 400 UI di vitamina D3);

eccipienti: acido citrico anidro, acido malico, sodio idrogeno carbonato, sodio ciclamato, aroma limone (contenente olio di limone, mannitolo, sorbitolo, destrina, D-glucono-1,5-lattone, acacia), sodio carbonato, maltodestrine, saccarina sodica, saccarosio, gelatina, amido di mais, olio di soia parzialmente idrogenato, alfa tocoferolo.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione: Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller Ring 52, 82515 Wolfratshausen, Germania.

Indicazioni terapeutiche: correzione di carenze combinate di vitamina D3 e calcio. Integrazione di vitamina D3 e calcio come complemento a trattamento specifico per l'osteoporosi in pazienti in cui siano state diagnosticate carenze congiunte di calcio e vitamina D o ad alto rischio di tali carenze.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11328

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hermevit»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 605 del 2 agosto 2001

Specialità medicinale: HERMEVIT.

Titolare A.I.C.: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 - 82049 Grosshesselohe Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035280015/M (in base 10), 11NP4H (in base 32);

2×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035280027/M (in base 10), 11NP4V (in base 32);

3×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035280039/M (in base 10), 11NP57 (in base 32);

5×20 compresse effervescenti in tubo AL - A.I.C. n. 035280041/M (in base 10), 11NP59 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg (pari a 600 mg o 15 mmoli di calcio), colecalciferolo (vitamina D3) 10 mcg (pari a 400 UI di vitamina D3);

eccipienti: acido citrico anidro, acido malico, sodio idrogeno carbonato, sodio ciclamato, aroma limone (contenente olio di limone, mannitolo, sorbitolo, destrina, D-glucono-1,5-lattone, acacia), sodio carbonato, maltodestrine, saccarina sodica, saccarosio, gelatina, amido di mais, olio di soia parzialmente idrogenato, alfa tocoferolo.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione: Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller Ring 52, 82515 Wolfratshausen Germania.

Indicazioni terapeutiche: correzione di carenze combinate di vitamina D3 e calcio. Integrazione di vitamina D3 e calcio come complemento a trattamento specifico per l'osteoporosi in pazienti in cui siano state diagnosticate carenze congiunte di calcio e vitamina D o ad alto rischio di tali carenze.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11324

Comunicato concernente il decreto del 23 aprile 2001 di regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vaniqa».

A seguito di alcuni errori riportati nella pubblicazione del decreto del 23 aprile 2001 della specialità medicinale VANIQA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001 si precisa quanto segue:

dove è scritto: Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex» infertone beta 1a autorizzata con procedure centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/033/002/30 mcg 16 milioni UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset e 4 siringhe preriempite uso intramuscolare;

Titolare A.I.C. Biogen France SA;

Si intenda come non scritto;

dove è scritto: Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vampa»; leggasi: Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vaniqa»;

dove è scritto: Myers Squibb Pharma EEIG; leggasi: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG;

dove è scritto:

n. 035115017/M;

n. 035115029/M;

n. 035115031/M;

leggasi:

n. 035115017/E;

n. 035115029/E;

n. 035115031/E.

01A11320

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UAC/II/1003/ del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126019/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126021/M;

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126033/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126045/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W010.

Tipo di modifica: smaltimento scorte.

Modifica apportata: commercializzazione dei lotti che saranno prodotti fino alla fine del 2002 per i quali è stata utilizzata, come materiale di partenza, emina bovina di origine olandese.

I lotti prodotti fino alla fine del 2002 potranno essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actonel»

Estratto provvedimento UPC/II/1030 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

5 mg compresse film-rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034568016/M;

5 mg compresse film-rivestite 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034568028/M;

5 mg compresse film-rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034568030/M;

5 mg compresse film-rivestite 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034568042/M;

5 mg compresse film-rivestite 140 (10×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034568055/M.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/001/W001.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla riduzione del rischio di fratture all'anca (paragrafo 4.1) sono inoltre modificati i paragrafi 4.5 (interazione con altre specialità medicinali ed altre forme di interazione), 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmaco-dinamiche).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avestra»

Estratto provvedimento UPC/II/1031 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: AVESTRA.

Confezioni:

5 mg compresse film-rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034569018/M;

5 mg compresse film-rivestite 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034569020/M;

5 mg compresse film-rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034569032/M;

5 mg compresse film-rivestite 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034569044/M;

5 mg compresse film-rivestite 140 (10×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034569057/M;

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0194/001/W002.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla riduzione del rischio di fratture all'anca (paragrafo 4.1) sono inoltre modificati i paragrafi 4.5 (interazione con altre specialità medicinali ed altre forme di interazione), 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmaco-dinamiche).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optinate»

Estratto provvedimento UPC/II/1032 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: OPTINATE.

Confezioni:

5 mg compresse film-rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034570010/M;

5 mg compresse film-rivestite 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034570022/M;

5 mg compresse film-rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034570034/M;

5 mg compresse film-rivestite 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034570046/M;

5 mg compresse film-rivestite 140 (10×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034570059/M.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0195/001/W002.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla riduzione del rischio di fratture all'anca (paragrafo 4.1); sono inoltre modificati i paragrafi 4.5 (interazione con altre specialità medicinali ed altre forme di interazione), 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmaco-dinamiche).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortipan»

Estratto provvedimento UPC/II/1033 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: FORTIPAN.

Confezioni:

5 mg compresse film-rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034567014/M;

5 mg compresse film-rivestite 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034567026/M;

5 mg compresse film-rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567038/M;

5 mg compresse film-rivestite 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567040/M;

5 mg compresse film-rivestite 140 (10×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567053/M.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0193/001/W001.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla riduzione del rischio di fratture all'anca (paragrafo 4.1); sono inoltre modificati i paragrafi 4.5 (interazione con altre specialità medicinali ed altre forme di interazione), 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmaco-dinamiche).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11313

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polyglobin 5%»

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D125 dell'8 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: POLYGLOBIN 5%:

1 flacone 0,5 g/10 ml - A.I.C. n. 033948 011;

1 flacone 2,5 g/50 ml - A.I.C. n. 033948 023;

1 flacone 5,0 g/100 ml - A.I.C. n. 033948 035;

1 flacone 10,0 g/200 ml - A.I.C. n. 033948 047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A11364

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxiten»

Con il decreto n. 800.5/R.M.439/D126 dell'11 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: PROXITEN:

«20 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 034667 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta So.Se. Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, titolare dell'autorizzazione.

01A11365

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Con il decreto n. 800.5/R.M.80/D127 dell'11 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

sacca flessibile per irrigazioni 1000 ml - A.I.C. n. 030891 016/G;
sacca flessibile per irrigazioni 2000 ml - A.I.C. n. 030891 028/G;
sacca flessibile per irrigazioni 3000 ml - A.I.C. n. 030891 030/G;
sacca flessibile per irrigazioni 5000 ml - A.I.C. n. 030891 042/G;
sacca flessibile per irrigazioni 6000 ml - A.I.C. n. 030891 055/G;
sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 030891 067/G;
sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 030891 079/G;
sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 030891 081/G;
sacca flessibile 500 ml - A.I.C. n. 030891 093/G;
sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 030891 105/G;
sacca flessibile per irrigazioni 10000 ml - A.I.C. n. 030891 117/G;
50 ml in sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 030891 129/G;
100 ml in sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 030891 131/G;
250 ml in sacca flessibile 500 ml - A.I.C. n. 030891 143/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A11366

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitikon»

Con il decreto n. 800.5/R.M.83/D128 dell'11 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: VITIKON:

1 flac. polv. liof. 20 mcg + f. solv. - A.I.C. n. 029219 019;

1 flac. polv. liof. 10 mcg + f. sol. - A.I.C. n. 029219 021;

1 flac. polv. liof. 10 mcg + 1 siringa 1 ml + 2 aghi - A.I.C. n. 029219 033;

1 flac. polv. liof. 20 mcg + 1 siringa 1 ml + 2 aghi - A.I.C. n. 029219 045;

«5 mcg» 1 flacone polvere liof. 5 mcg + 1 fiala solv. 1 ml + siringa plastica monouso + 2 aghi - A.I.C. n. 029219 058;

«5 mcg» 5 flacone polvere liof. 5 mcg + 5 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 029219 060;

«5 mcg» 1 flacone polvere liof. 5 mcg + 1 siringa vetro preriempita con 1 ml solvente + 2 aghi - A.I.C. n. 029219 072.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A11367

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 607 del 14 settembre 2001

Specialità medicinale: TERBITEF.

Titolare A.I.C.: Fargen S.r.l. S.S. 233 (Varesina) km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone spray 15 ml - A.I.C. n. 028630111/M (in base 10), 0V9R2Z (in base 32).

Forma farmaceutica: spray dermatologico soluzione.

Composizione: 1 g di soluzione spray contiene:

principio attivo: terbinafina cloridrato 10 mg;

eccipienti: acqua depurata, etanolo (23,5% p/p), glicol propilenico, cetomacrogol 1000.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Novartis Pharma AG Basilea (Svizzera).

Controllato presso: Novartis Pharma Gmbh Wehr (Germania).

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute causate da dermatofiti. Pityriasis (tinea) versicolor.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11326

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 608 del 14 settembre 2001

Specialità medicinale: LAMISIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., Origlio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone spray 15 ml - A.I.C. n. 028176117/M (in base 10), 0UVVRP (in base 32).

Forma farmaceutica: spray dermatologico soluzione.

Composizione: 1 g di soluzione spray contiene:

principio attivo: terbinafina cloridrato 10 mg;

eccipienti: acqua depurata, etanolo (23,5% p/p), glicol propilenico, cetomacrogol 1000.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Novartis Pharma AG Basilea (Svizzera).

Controllato presso: Novartis Pharma GmbH Wehr (Germania).

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute causate da dermatofiti. Pityriasis (tinea) versicolor.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11319

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teril»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 609 del 14 settembre 2001

Specialità medicinale: TERIL.

Titolare A.I.C.: Taro Pharmaceuticals UK LTD, Riverside House Station Road Bishops Stortford Herts CM23 3AJ.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«CR» 56 compresse a rilascio prolungato da 400 mg in flacone - A.I.C. n. 034700031/M (in base 10), 112YRZ (in base 32);

«CR» 56 compresse a rilascio prolungato da 200 mg in flacone - A.I.C. n. 034700043/M (in base 10), 112YSC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato da 200 e 400 mg contiene:

principio attivo: carbamazepina 200 e 400 mg;

eccipienti: lattosio (monoidrato), cellusa microcristallina, eudragit RS 30D, amido di mais, sodio amido glicolato, dietilftalato, magnesio stearato.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Taro pharmaceutical Industries Ltd, 14 Hakitor Steet Haifa Bay - 26110 Israele.

Controllo: Lagap Pharmaceuticals Ltd, Woolmer Way Bordon, Hants GU35 9QE (Regno Unito).

Indicazioni terapeutiche: epilessia (convulsioni tonico-cloniche generalizzate e parziali), sofferenza parossistica della nevralgia del trigemino. Per la profilassi della psicosi maniaco-depressive nei pazienti che non rispondono alla terapia con il litio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11318

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 610 del 14 settembre 2001

Specialità medicinale DASKIL.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., Origlio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. n. 537/1993:

1 flacone spray 15 ml - A.I.C. n. 028629119/M (in base 10), 0V9Q3Z (in base 32).

Forma farmaceutica: spray dermatologico soluzione.

Composizione: 1 g di soluzione spray contiene:

principio attivo: terbinafina cloridrato 10 mg;

eccipienti: acqua depurata, etanolo (23,5% p/p), glicol propilenico, cetromacrogol 1000.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Novartis AG Basilea (Svizzera).

Controllato presso: Novartis Pharma GmbH Wehr (Germania).

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute causate da dermatofiti. Pityriasis (tinea) versicolor.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 27 giugno 2001 dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con decreto ministeriale n. 9PP/81273/COM-L-33 del 4 ottobre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 27 giugno 2001, concernente la rideterminazione delle nuove misure percentuali delle entrate contributive annue alla Cassa da destinare rispettivamente al Fondo per la previdenza ed al Fondo per l'assistenza.

01A11389

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'art. 2 dello statuto del Consorzio per la facoltà di farmacia, in Milano

Con decreto ministeriale del 30 luglio 2001, è stato modificato l'art. 2 dello statuto del Consorzio per la facoltà di farmacia, con sede in Milano.

01A11253

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651246/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000** (**€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77